



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20113-9-2019	Data/Ora Ricezione 24 Aprile 2019 19:32:01	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

Societa' : INDUSTRIAL STARS OF ITALY 3

Identificativo : 117475

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : INDSTARS3N01 - Davide Eugenio Milano

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 24 Aprile 2019 19:32:01

Data/Ora Inizio : 24 Aprile 2019 19:32:02

Diffusione presunta

Oggetto : Progetto di Fusione

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE**


DI

**INDUSTRIAL STARS OF ITALY 3 S.P.A.**

IN

**SALCEF GROUP S.P.A.**

REDATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL' ART. 2501-TER COD. CIV.

A handwritten signature consisting of a large, stylized loop at the top and a horizontal line with a vertical stroke at the bottom, resembling a stylized 'R' or 'A'.

## PREMESSA

- A. I consigli di amministrazione delle società SALCEF Group S.p.A. ("**SALCEF**" o la "**Incorporante**") e Industrial Stars of Italy 3 S.p.A. ("**INDSTARS 3**" o la "**Incorporanda**") hanno redatto il presente progetto di fusione (il "**Progetto di Fusione**") relativo alla fusione per incorporazione di INDSTARS 3 in SALCEF (la "**Fusione**"), con i seguenti allegati che costituiscono parte integrante ed essenziale dello stesso:
- Allegato A: lo statuto sociale di SALCEF attualmente vigente (lo "**Statuto Vigente SALCEF**");
- Allegato B: lo statuto sociale che SALCEF adotterà con effetto dalla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione indicata nell'atto di Fusione (il "**Nuovo Statuto SALCEF**");
- Allegato C: il regolamento *warrant* 'in concambio' e 'integrativi' che SALCEF adotterà con effetto dalla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione indicata nell'atto di Fusione (il "**Regolamento Warrant SALCEF**"); e
- Allegato D: il regolamento *warrant* 'nuovi' che SALCEF adotterà con effetto dalla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione indicata nell'atto di Fusione (il "**Regolamento Warrant SALCEF Nuovi**").
- B. INDSTARS 3 è una società di investimento (c.d. "*special purpose acquisition company*" - SPAC), costituita in Italia in data 12 luglio 2017, che ha quale oggetto sociale la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese e di altre forme di potenziale aggregazione della società stessa con altre imprese attraverso, a mero titolo esemplificativo ma non limitativo, la fusione con l'impresa selezionata, l'acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella impresa selezionata e/o operazioni di conferimento (l'"**Operazione Rilevante**") e la realizzazione dell'Operazione Rilevante stessa.
- Alla data del presente Progetto di Fusione, INDSTARS 3 ha emesso n. 15.000.000 azioni ordinarie (le "**Azioni Ordinarie INDSTARS 3**"), n. 480.000 azioni speciali (le "**Azioni Speciali INDSTARS 3**") e n. 7.500.000 *warrant* denominati "*Warrant Industrial Stars of Italy 3 S.p.A.*" (i "**Warrant INDSTARS 3**").
- Alla data del presente Progetto di Fusione, le Azioni Speciali INDSTARS 3 sono interamente detenute da Giober S.r.l., con sede in Torino, via XX Settembre, n. 3, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 10942520015 ("**Giober**"), Spaclab 2 S.r.l., con sede in Torino, via XX Settembre 3, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 11524810014 ("**Spaclab 2**") e Spaclab 3 S.r.l., con sede legale in Torino, via XX Settembre n. 3, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 11747500012 ("**Spaclab 3**" e congiuntamente a Giober e Spaclab 2, le "**Società Promotrici**") come segue:
- (i) Giober detiene n. 220.800 (duecentoventimilaottocento) Azioni Speciali INDSTARS 3, corrispondenti al 46% (quarantasei per cento) delle Azioni Speciali INDSTARS 3, oltre a n. 84.800 (ottantaquattromila ottocento) Warrant INDSTARS 3;
- (ii) Spaclab 2 detiene n. 38.400 (trentottomilaquattrocento) Azioni Speciali INDSTARS 3, corrispondenti all'8% (otto per cento) delle Azioni Speciali INDSTARS 3, oltre a n. 3.321 Warrant INDSTARS 3;

(iii) Spaclab 3 detiene n. 220.800 (duecentoventimilaottocento) Azioni Speciali INDSTARS 3, corrispondenti al 46% (quarantasei per cento) delle Azioni Speciali INDSTARS 3.

A far data dal 17 ottobre 2017, le Azioni Ordinarie INDSTARS 3 e i Warrant INDSTARS 3 sono stati ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM").


In sede di collocamento delle Azioni Ordinarie INDSTARS 3 sono stati raccolti Euro 150.000.000,00 (centocinquantomilioni/00) – pari alle somme versate per liberare le Azioni Ordinarie INDSTARS 3 emesse in attuazione dell'aumento di capitale deliberato in data 9 ottobre 2017 – ai fini dell'esecuzione dell'Operazione Rilevante. Conformemente a quanto previsto nell'art. 7.3 dello statuto sociale di INDSTARS 3, le somme così raccolte sono state depositate su uno o più conti correnti vincolati (il "**Conto Corrente Vincolato**") e possono essere utilizzate solo: (i) ai fini della Operazione Rilevante; (ii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione di INDSTARS 3 e (iii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il diritto di recesso, oltre che – subordinatamente all'utilizzo del 100% degli interessi maturati sul predetto importo e previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione – per la gestione ordinaria di INDSTARS 3 fino alla data di efficacia della Operazione Rilevante, nella misura massima dell'1% delle somme inizialmente depositate sul Conto Corrente Vincolato, ovvero di scioglimento della Società.

C. SALCEF è una società costituita in Italia ed è la holding operativa del Gruppo SALCEF, attivo nel settore delle costruzioni ferroviarie in Italia e all'estero. In particolare, il Gruppo SALCEF si occupa di infrastrutture ferroviarie, reti tramviarie e metropolitane e da oltre sessanta anni realizza opere e mezzi per collegare territori e permettere il movimento di merci e persone. Alla data odierna, il capitale sociale di SALCEF deliberato, sottoscritto e versato è pari a Euro 200.000,00 (duecentomila/00), diviso in n. 200.000 azioni, dal valore nominale pari a Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, ed è così detenuto:

- (i) Fidia S.r.l., con sede legale in Roma, via G.B. Vico, 22, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 08020231000 ("Fidia") detiene n. 82.000 azioni ordinarie di SALCEF e corrispondenti al 41% del capitale sociale di quest'ultima;
- (ii) Titania S.r.l. con sede legale in Roma, via di Pietralata, 140, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 05695611003 ("Titania"), detiene n. 82.000 azioni ordinarie di SALCEF e corrispondenti allo 41% del capitale sociale di quest'ultima; e
- (iii) Ermes Gestioni S.r.l., con sede legale in Roma, via di Pietralata, 140, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 01891830356 ("Ermes Gestioni") detiene n. 36.000 azioni ordinarie di SALCEF e corrispondenti allo 18% del capitale sociale di quest'ultima,

(Fidia, Titania e Ermes Gestioni, congiuntamente, i "**Soci SALCEF**").


D. SALCEF stava valutando di accedere al mercato dei capitali, al fine di raccogliere ulteriori risorse a titolo di capitale di rischio per attuare un piano industriale di consolidamento e sviluppo. SALCEF ha



dunque individuato nell'aggregazione con INDSTARS 3 che ha, a sua volta, individuato in SALCEF la società con cui addivenire all'Operazione Rilevante, la modalità con la quale realizzare tale progetto.

- E. Il 15 aprile 2019, come reso noto al mercato con comunicato stampa diffuso in pari data, INDSTARS 3, Giober, Spaclab 2 e Spaclab 3 (queste ultime tre in qualità di Società Promotrici) e SALCEF, Fidia, Titania e Ermes Gestioni (queste ultime tre in qualità di Soci SALCEF) hanno sottoscritto un accordo quadro (l'"**Accordo Quadro**"), con cui hanno disciplinato, in maniera fra loro vincolante, i tempi, i termini e le modalità di esecuzione dell'Operazione Rilevante tra INDSTARS 3 e SALCEF (l'"**Operazione Rilevante con SALCEF**") che prevede, *inter alia* (i) la Fusione e (ii) la ammissione alle negoziazioni sull'AIM di alcuni degli strumenti finanziari della stessa SALCEF post Fusione (l'"**Ammissione**").
- F. È previsto che l'assemblea degli azionisti di INDSTARS 3 che sarà chiamata ad approvare il Progetto di Fusione in sede straordinaria, sia altresì chiamata ad approvare – preliminarmente all'approvazione dello stesso Progetto di Fusione con modalità e maggioranze tali da garantire l'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato – quanto segue:
- in sede ordinaria:
- (i) la proposta di autorizzazione al compimento dell'Operazione Rilevante con SALCEF;
  - (ii) la distribuzione in denaro di riserve di INDSTARS 3 per un ammontare massimo complessivo di Euro 51.600.000,00 (cinquantunomilioneisecentomila/00) (la "**Distribuzione di Riserve**"), di cui (a) massimi Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) a favore dei soggetti che, il giorno antecedente la data di efficacia della Fusione, saranno titolari di Azioni Ordinarie INDSTARS 3 (intendendosi esclusi coloro che abbiano esercitato il Diritto di Recesso (come *infra* definito) e inclusi coloro che si saranno resi acquirenti delle Azioni Ordinarie INDSTARS 3 in relazione alle quali sia stato esercitato il recesso) (i "**Soci Favorevoli all'Operazione Rilevante con SALCEF**") e (b) massimi Euro 1.600.000,00 (unmilioneisecentomila/00) a favore dei soci titolari di Azioni Speciali INDSTARS 3 (la "**Distribuzione di Riserve Azioni Speciali**"), da distribuirsi effettivamente immediatamente prima della data di efficacia della Fusione; restando inteso che l'ammontare della predetta Distribuzione di Riserve sarà determinato deducendo dall'importo di Euro 51.600.000,00 (cinquantunomilioneisecentomila/00) sopra indicato il valore di recesso netto<sup>1</sup> complessivamente da pagarsi mediante i fondi depositati sul Conto Corrente Vincolato;
  - (iii) la proposta di autorizzazione all'utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato ai fini (a) della Operazione Rilevante con SALCEF, (b) della restituzione ai soci che esercitino il Diritto di Recesso a seguito dell'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria dei soci di INDSTARS 3 del presente Progetto di Fusione (con allegati, *inter alia*, il Nuovo Statuto SALCEF, il Regolamento Warrant SALCEF in Concambio e Integrativi e il Regolamento


<sup>1</sup> Per 'recesso netto' dovendosi intendere le azioni: (i) in relazione alle quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso ai sensi dell'art. 15.3 dello Statuto di INDSTARS 3 e (ii) che non siano state oggetto di acquisto da parte degli altri soci o di terzi ai sensi dell'art. 2437-*quater* cod. civ..



Warrant SALCEF Nuovi), con la conseguente adozione di un nuovo statuto sociale dell'incorporante recante la modifica, tra l'altro, dell'oggetto sociale e della durata dell'incorporante medesima, dalla quale deliberazione trae causa il Diritto di Recesso ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del cod. civ. (come meglio precisato al successivo paragrafo 4.2 del Progetto di Fusione) e (c) della Distribuzione di Riserve; e

in sede straordinaria:

- (iv) il raggruppamento delle Azioni Ordinarie INDSTARS 3 e delle Azioni Speciali INDSTARS 3 (il "**Raggruppamento**") secondo un rapporto di raggruppamento tale per cui, in ragione degli esiti dell'esercizio del Diritto di Recesso - e quindi del numero di azioni ordinarie oggetto di rimborso e annullamento da parte di INDSTARS 3 - nonché dell'ammontare di detto rimborso, e tenuto anche conto dell'ammontare della Distribuzione di Riserve, il valore implicito teorico delle Azioni Ordinarie e delle Azioni Speciali INDSTARS 3 post Raggruppamento continui ad essere pari a Euro 10,00 cadauna.
- G. La delibera dell'assemblea straordinaria di INDSTARS 3 che approverà il Progetto di Fusione (qualificandosi la Fusione come Operazione Rilevante ai sensi dello statuto medesimo) è soggetta alla condizione risolutiva del mancato perfezionamento dell'Operazione Rilevante con SALCEF e, a norma dell'art. 15.3 dello statuto sociale di INDSTARS 3, dell'esercizio del recesso da parte di tanti soci che comporti per INDSTARS 3 un esborso netto complessivo pari ad almeno il 30% delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato alla data della relativa approvazione assembleare (la "**Condizione Risolutiva**"). L'avveramento o il mancato avveramento della Condizione Risolutiva sarà reso noto al pubblico mediante apposito comunicato stampa diffuso attraverso il circuito SDIR-NIS e Market SDIR gestito da Spafid Connect S.p.A., di cui INDSTARS 3 si avvale per la trasmissione delle *Regulated Information*, e pubblicato sul sito internet di INDSTARS 3 [www.indstars3.it](http://www.indstars3.it) (Sezione Press Room – Comunicati Stampa).
- H. Ai fini della Fusione è altresì previsto che l'assemblea degli azionisti di SALCEF sia chiamata ad approvare in un unico contesto:
- (i) la proposta di dematerializzazione delle esistenti n. 200.000 azioni ordinarie di SALCEF, nonché il frazionamento delle stesse secondo un rapporto tale per cui, in sede di Fusione, l'*equity value* 2018 di SALCEF per ciascuna azione SALCEF (post frazionamento) sia pari al valore attribuito a INDSTARS 3 per ciascuna azione, convenzionalmente determinato in Euro 10,00 (dieci/00);
- (ii) il Progetto di Fusione (con allegati, *inter alia*, il Nuovo Statuto SALCEF, il Regolamento Warrant SALCEF in Concambio e Integrativi e il Regolamento Warrant SALCEF Nuovi);
- (iii) un aumento di capitale sociale di SALCEF al servizio del concambio delle Azioni Ordinarie INDSTARS 3 e delle Azioni Speciali INDSTARS 3 post Raggruppamento, che verranno annullate in sede di concambio, con la precisazione che tale aumento di capitale sarà diviso in due *tranches* come segue: (1) una prima *tranche* scindibile di Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00) al servizio del concambio delle Azioni Ordinarie INDSTARS 3, mediante



l'emissione di n. 10.000.000 azioni ordinarie della Società Post Fusione (le "**Azioni Ordinarie SALCEF**"), e (2) una seconda *tranche* scindibile di massimi Euro 4.800.000,00 (quattromilionitocentomila/00) al servizio del concambio delle Azioni Speciali INDSTARS 3 *post* Raggruppamento, mediante l'emissione di massime n. 480.000 azioni speciali della Società Post Fusione, fermo restando quanto indicato al successivo Punto (iv) (le "**Azioni Speciali SALCEF**"), in entrambi i casi da emettere effettivamente alla data di efficacia della Fusione;


- (iv) un aumento di capitale sociale di SALCEF scindibile riservato ai titolari di Azioni Speciali INDSTARS 3, di importo pari all'ammontare della Distribuzione di Riserve Azioni Speciali e che preveda l'emissione di un numero di Azioni Speciali SALCEF (ulteriori rispetto alle Azioni Speciali SALCEF attribuite in concambio ai sensi del precedente Punto (iii)(2)) pari alla differenza tra (a) n. 480.000 e (b) il numero di Azioni Speciali SALCEF attribuite in concambio ai sensi del precedente Punto (iii)(2). A fini di mera chiarezza si precisa che, ad esito dell'emissione delle Azioni Speciali SALCEF da assegnare in concambio delle Azioni Speciali INDSTARS 3 *post* Raggruppamento ai sensi del precedente Punto (iii)(2) e dell'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale di SALCEF di cui al presente Punto (iv), al perfezionamento della Fusione (ma prima che sia convertita la prima *tranche* di Azioni Speciali SALCEF) il numero di Azioni Speciali SALCEF complessivamente in circolazione sarà pari a 480.000 (i.e. pari al numero di Azioni Speciali INDSTARS 3 attualmente in circolazione);
- (v) l'emissione di massimi n. 22.500.000 *warrant* SALCEF di nuova emissione (i "**Warrant SALCEF**"), di cui: (a) n. 7.500.000 Warrant SALCEF da assegnare gratuitamente ai titolari dei Warrant INDSTARS 3 attualmente esistenti sul mercato (che verranno annullati in sede di concambio) (i "**Warrant SALCEF In Concambio**") in misura di n. 1 Warrant SALCEF in Concambio ogni n. 1 Warrant INDSTARS 3, disciplinati dal Regolamento Warrant SALCEF in Concambio e Integrativi predisposto in conformità al regolamento che disciplina i Warrant INDSTARS 3; (b) massimi n. 7.500.000 Warrant SALCEF da assegnare gratuitamente ai Soci Favorevoli all'Operazione Rilevante con SALCEF (i "**Warrant SALCEF Integrativi**") in misura di n. 1 Warrant SALCEF Integrativo ogni n. 2 Azioni Ordinarie INDSTARS 3 detenute il giorno antecedente la data di efficacia della Fusione, disciplinati dal Regolamento Warrant SALCEF in Concambio e Integrativi predisposto in conformità al regolamento che disciplina i Warrant INDSTARS 3; e (c) massimi n. 7.500.000 Warrant SALCEF da assegnare gratuitamente (x) quanto a n. 2.500.000, ai Soci SALCEF proporzionalmente tra essi (ovvero, in caso di Riorganizzazione (come *infra* definita), a Newco) e (y) quanto a n. 5.000.000, ai Soci Favorevoli all'Operazione Rilevante con SALCEF in misura proporzionale al numero di Azioni Ordinarie INDSTARS 3 rispettivamente detenute il giorno antecedente la data di efficacia della Fusione<sup>2</sup>,

<sup>2</sup> In particolare, l'assegnazione dei Warrant SALCEF Nuovi ai Soci Favorevoli all'Operazione Rilevante con SALCEF avverrà in misura pari al numero di Azioni Ordinarie INDSTARS 3 rispettivamente detenute il giorno antecedente la data di efficacia della Fusione moltiplicato per il 'Rapporto di Attribuzione', intendendosi per quest'ultimo il coefficiente pari a: (5.000.000 / il numero di Azioni Ordinarie INDSTARS 3 (*ante* Raggruppamento) complessivamente detenute dai Soci Favorevoli all'Operazione Rilevante con SALCEF il giorno antecedente la data di efficacia della Fusione), arrotondato per difetto al quinto decimale.

disciplinati dal Regolamento Warrant SALCEF Nuovi (i "Warrant SALCEF Nuovi"), con la precisazione che detti Warrant SALCEF Nuovi daranno diritto ai relativi portatori di sottoscrivere, al prezzo di Euro 10,50 (dieci/50) ciascuna, Azioni Ordinarie SALCEF nella misura di 1 Azione Ordinaria SALCEF ogni Warrant SALCEF Nuovo esercitato;

- (vi) la conversione di n. 2.000.000 azioni ordinarie di SALCEF di titolarità dei Soci SALCEF in egual numero di azioni della Società Post Fusione, prive di indicazione del valore nominale, aventi diritto di voto e convertibili in massime n. 10.000.000 (diecimilioni) azioni ordinarie SALCEF in funzione del raggiungimento da parte delle Azioni Ordinarie SALCEF di determinate soglie di prezzo (si veda il paragrafo 7.4 lettera (c) del Nuovo Statuto SALCEF) (le "Performance Shares");
- (vii) un aumento di capitale sociale di SALCEF in via scindibile per un ammontare complessivo di nominali Euro 430.200,00 (quattrocentotrentamila/00), da attuarsi mediante emissione di massime n. 4.302.000 azioni ordinarie SALCEF, senza indicazione del valore nominale, con parità contabile di emissione di Euro 0,10 (zero/10) per ciascuna azione, da emettersi al servizio dell'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Warrant SALCEF in Concambio e dei Warrant SALCEF Integrativi entro 5 (cinque) anni dalla data di efficacia della Operazione Rilevante con SALCEF, in senso conforme a quanto previsto nel Regolamento Warrant SALCEF in Concambio e Integrativi;
- (viii) un ulteriore aumento di capitale scindibile per un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 78.750.000 (settantottomilioni settecentocinquantamila/00), da attuarsi mediante emissione di massime numero 7.500.000 azioni ordinarie di SALCEF, senza indicazione del valore nominale, a fronte del versamento di un prezzo di sottoscrizione di Euro 10,50 (dieci/50) per ciascuna azione, da emettersi al servizio dell'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Warrant SALCEF Nuovi in senso conforme a quanto previsto nel Regolamento Warrant SALCEF Nuovi.

- I. A meri fini di chiarezza, si precisa che le Azioni Ordinarie SALCEF, le Azioni Speciali SALCEF e i Warrant SALCEF, così come tutti i diritti ad essi afferenti (ivi incluso il diritto di voto) saranno emessi liberi da gravami al momento dell'ammissione delle Azioni Ordinarie SALCEF e dei Warrant SALCEF alle negoziazioni sull'AIM.
- L. Ai sensi dell'Accordo Quadro è previsto che le Azioni Speciali SALCEF avranno caratteristiche in parte differenti dalle Azioni Speciali INDSTARS 3 in circolazione alla data del Progetto di Fusione, in quanto il Nuovo Statuto SALCEF prevedrà una diversa disciplina, più favorevole al mercato, dei termini di conversione delle Azioni Speciali SALCEF rispetto a quelli attualmente previsti all'art. 6.3, lettera (e), dello Statuto di INDSTARS 3 per la conversione delle Azioni Speciali INDSTARS 3 (si veda il paragrafo 7.5 lettera (e) del Nuovo Statuto SALCEF); a tal fine, in conformità al disposto dell'art. 2376 cod. civ., la modifica dei predetti termini di conversione sarà soggetta all'approvazione anche dell'assemblea speciale dei titolari di Azioni Speciali INDSTARS 3.





M. La Fusione determinerà, alla data di efficacia della stessa, l'estinzione dell'incorporanda INDSTARS 3.

N. I Soci SALCEF intendono procedere, prima della data di efficacia della Fusione, ad una operazione di riorganizzazione delle partecipazioni detenute dagli stessi in SALCEF (la "Riorganizzazione"), mediante la quale Titania, Fidia e Ermes conferiranno l'intera partecipazione detenuta da ciascuna di esse in SALCEF ad un'altra società di diritto italiano, di nuova costituzione ("Newco"), fermo restando che, a esito della Riorganizzazione: (i) Newco sarà interamente partecipata dai Soci SALCEF e (ii) Newco sarà titolare del 100% del capitale sociale di SALCEF. Conseguentemente, ai sensi dell'Accordo Quadro è previsto che per effetto della Riorganizzazione Newco subentrerà in tutti i diritti e gli obblighi dei Soci SALCEF anche ai fini e per gli effetti del presente progetto di Fusione.

#### 1. Società partecipanti alla Fusione (art. 2501-ter, co. 1, n. 1, cod. civ.)

##### Incorporante

Denominazione: SALCEF Group S.p.A.  
Sede Legale: Via di Pietralata, 140, Roma  
Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Roma: 08061650589  
Partita Iva: 01951301009  
Capitale Sociale: Euro 200.000,00 (duecentomila/00), diviso in n. 200.000 dal valore nominale pari a Euro 1,00 (uno/00) ciascuna.

Alla data del presente Progetto di Fusione, il capitale sociale di SALCEF è così detenuto: (i) quanto al 41%, da Fidia, (ii) quanto al 41%, da Titania e (iii) quanto al 18%, da Ermes Gestioni.


Ad esito della Riorganizzazione, alla data di efficacia della Fusione, il capitale sociale di SALCEF sarà detenuto al 100% da Newco, il cui capitale sociale sarà a sua volta detenuto dai Soci SALCEF come segue: (i) quanto al 41%, da Fidia, (ii) quanto al 41%, da Titania e (iii) quanto al 18%, da Ermes Gestioni.

SALCEF non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del cod. civ.

##### Incorporanda

Denominazione: Industrial Stars of Italy 3 S.p.A.  
Sede Legale: Via Senato n. 20, Milano  
Codice Fiscale, Partita Iva, Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano: 09993220962  
Capitale Sociale: Euro 1.980.000,00 (unmillionenovecentoottantamila/00), diviso in n. 15.000.000 Azioni Ordinarie INDSTARS 3 e n. 480.000 Azioni Speciali INDSTARS 3, tutte prive dell'indicazione del valore nominale e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni ("TUF").

Alla data del presente Progetto di Fusione, le Azioni Speciali INDSTARS 3 sono detenute dalle Società Promotrici come segue: Giober detiene n. 220.800 Azioni Speciali INDSTARS 3, Spaclub 3



detiene n. 220.800 Azioni Speciali di INDSTARS 3 e SpacLab 2 detiene n. 38.400 Azioni Speciali di INDSTARS 3.

Per informazioni sulle caratteristiche delle Azioni Speciali INDSTARS 3 si rinvia allo statuto sociale di INDSTARS 3 disponibile sul sito internet di ISI [www.indstars3.it](http://www.indstars3.it) (Sezione Corporate Governance – Documenti Societari).

Inoltre, l'Assemblea straordinaria di INDSTARS 3 del 9 ottobre 2017 ha deliberato un aumento del capitale sociale, in via scindibile, per un importo di massimi nominali Euro 487.560,00 (quattrocentottantasettemilacinquecentosessanta/00), mediante emissione di massime numero 4.875.600 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, con parità contabile di emissione di Euro 0,1 (zero/1) per ciascuna azione (le "**Azioni di Compendio INDSTARS 3**"), da riservarsi all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Warrant INDSTARS 3 entro il quinto anno dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, in conformità al relativo regolamento approvato dalla medesima Assemblea (il "**Regolamento Warrant INDSTARS 3**"); fermo restando che, ad esito del collocamento delle Azioni Ordinarie INDSTARS 3 nell'ambito dell'offerta finalizzata alla relativa ammissione all'AIM, il predetto aumento di capitale potrà essere eseguito per un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 430.200,00 (quattrocentotrentamila duecento/00), mediante emissione di massime numero 4.302.000 (quattromilioni trecentoduemila) Azioni di Compendio INDSTARS 3.

I Warrant INDSTARS 3 sono al portatore, circolano separatamente dalle Azioni Ordinarie INDSTARS 3 cui sono stati abbinati alla data di emissione e sono liberamente trasferibili. I Warrant INDSTARS 3 sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF.

Alla data del presente Progetto di Fusione sono in circolazione n. 7.500.000 Warrant INDSTARS 3 ammessi alle negoziazioni sull'AIM e, in conformità al Regolamento Warrant INDSTARS 3, dovranno essere emessi ulteriori massimi numero 7.500.000 *warrant*, da assegnarsi ai soggetti che saranno azionisti di INDSTARS 3 il giorno antecedente alla data di efficacia della Fusione (ad eccezione di coloro che abbiano esercitato il Diritto di Recesso e intendendosi inclusi coloro che si siano resi acquirenti delle Azioni Ordinarie INDSTARS 3 in relazione alle quali sia stato esercitato il recesso) nel rapporto di n. 1 *warrant* dell'Incorporante ogni n. 2 Azioni Ordinarie INDSTARS 3 dagli stessi detenute.


Per informazioni sulle caratteristiche dei Warrant INDSTARS 3 si rinvia al Regolamento Warrant INDSTARS 3 disponibile sul sito internet di INDSTARS 3 [www.indstars3.it](http://www.indstars3.it) (Sezione Corporate Governance – Documenti Societari).

Per la trasmissione delle *Regulated Information*, INDSTARS 3 si avvale del circuito SDIR-NIS e Market SDIR gestito da Spafid Connect S.p.A..

## 2. Statuto della Incorporante (art. 2501-ter, co. 1, n. 2, cod. civ.)

Si acclude *sub Allegato A* al Progetto di Fusione lo Statuto Vigente SALCEF.

Con l'approvazione del Progetto di Fusione l'assemblea di SALCEF sarà chiamata a deliberare l'adozione, con efficacia dalla data di decorrenza degli effetti della Fusione indicata nell'atto di Fusione, del Nuovo Statuto SALCEF allegato al Progetto di Fusione quale *Allegato B*.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a large, stylized loop, and the second is a more linear signature with a horizontal line extending to the right.

Si espongono qui di seguito le principali proposte di modifica recepite nel Nuovo Statuto SALCEF rispetto allo Statuto Vigente SALCEF.

Nuovo Art. 6 (Capitale sociale): si propone:

- la modifica dell'entità del capitale sociale a seguito degli aumenti di capitale descritti nella Premessa I Punti (iii) e (viii) al Progetto di Fusione, che avranno esecuzione alla data di efficacia della Fusione;
- la menzione degli ulteriori aumenti di capitale descritti nella Premessa I al Progetto di Fusione, che potranno essere sottoscritti e liberati successivamente alla data di efficacia della Fusione;
- la suddivisione del capitale sociale in n. 3 categorie di azioni prive di valore nominale:
  - (a) azioni ordinarie, ivi comprese le Azioni Ordinarie SALCEF;
  - (b) Performance Shares, aventi diritto di voto in Assemblea e convertibili in azioni ordinarie SALCEF nei termini e alle condizioni descritti nell'Art. 7.4 del Nuovo Statuto SALCEF;
  - (c) Azioni Speciali SALCEF, prive del diritto di voto convertibili in azioni ordinarie SALCEF nei termini e alle condizioni descritti nell'Art. 7.5 del Nuovo Statuto SALCEF;

Nuovo Art. 7 (Azioni): si propone che:

- tutte le azioni e i *warrant* siano sottoposti al regime di dematerializzazione e siano immessi nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del TUF;
- le azioni ordinarie siano nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione *mortis causa* e siano ammesse alle negoziazioni ai sensi della normativa vigente sull'AIM Italia;
- le Performance Shares siano dotate delle seguenti caratteristiche:
  - (a) siano liberamente trasferibili ai sensi di legge;
  - (b) diano diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società ai relativi titolari;
  - (c) siano convertite automaticamente in azioni ordinarie SALCEF in caso di raggiungimento di determinati obiettivi in termini di prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie SALCEF negoziate sull'AIM Italia (oppure sul Mercato Telematico Azionario) e, in parte, in proporzione al numero di una parte dei Warrant SALCEF Nuovi che verranno esercitati, il tutto nei termini e alle condizioni indicate nell'Art. 7.4 del Nuovo Statuto SALCEF;
- le Azioni Speciali siano dotate delle seguenti caratteristiche:
  - (a) siano liberamente trasferibili ai sensi di legge;
  - (b) siano prive del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
  - (c) siano escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione fino al 36° (trentaseiesimo) mese successivo alla data di efficacia della Fusione, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
  - (d) In caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle azioni ordinarie;

(e) siano convertite automaticamente in azioni ordinarie SALCEF in caso di raggiungimento di determinati obiettivi in termini di prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie SALCEF negoziate sull'AIM Italia (oppure sul Mercato Telematico Azionario) e, in parte, in proporzione al numero di una parte dei Warrant SALCEF Nuovi che verranno esercitati, il tutto nei termini e alle condizioni indicate nell'Art. 7.5 del Nuovo Statuto SALCEF;

- La conversione automatica delle Performance Shares e/o delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie avverrà senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale e, per le ipotesi di conversione che non abbiano ad oggetto il 100% del loro ammontare, in via proporzionale tra i titolari di Performance Shares o di Azioni Speciali, a seconda del caso;
- In conseguenza della conversione automatica delle Performance Shares e delle Azioni Speciali in azioni ordinarie SALCEF, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento, a seconda dei casi, delle Performance Shares o delle Azioni Speciali ed emissione delle azioni ordinarie; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del cod. civ., il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti – in cui è suddiviso il capitale sociale, nonché con l'eliminazione delle clausole dello Statuto decadute per effetto della conversione di tutte le Performance Shares e/o Azioni Speciali in azioni ordinarie; (c) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie.

Precedente Art. 9 (Trasferimento delle Azioni): si propone l'integrale eliminazione dell'articolo e dei limiti al trasferimento delle azioni ivi contenuti, in conformità alle disposizioni del Regolamento Emittenti AIM.

Nuovo Art. 11 (Disposizioni in materia di Offerta Pubblica di Acquisto): in vista dell'Ammissione e, dunque, in ossequio alle disposizioni di cui al Regolamento Emittenti AIM approvato e pubblicato da Borsa Italiana e successive modificazioni e integrazioni, si propone il recepimento, secondo lo schema della Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM, delle previsioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, limitatamente agli artt. 106 e 109 TUF.

Nuovo Art. 12 (Obblighi di informativa in relazione alle partecipazioni rilevanti): in vista dell'Ammissione, si propone l'adeguamento alla normativa in tema di comunicazione delle partecipazioni rilevanti in ossequio alle disposizioni di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia approvato e pubblicato da Borsa Italiana e successive modificazioni e integrazioni.

Nuovo Art. 14 (Convocazione e luogo dell'Assemblea): si propone l'inserimento di alcune clausole conformi a previsioni di legge, alcune delle quali necessarie in funzione dell'Ammissione relativamente a (i) convocazione, (ii) diritto di intervento e (iii) svolgimento dell'Assemblea.

Nuovo Art. 15 (Competenze e maggioranze in Assemblea): si propone l'inserimento di alcune clausole conformi a previsioni di legge, alcune delle quali necessarie in funzione dell'Ammissione relativamente alle competenze e maggioranze nelle Assemblee.

Nuovo Art. 18 (Consiglio di Amministrazione): si propone di:

- eliminare la possibilità che la società sia amministrata da un amministratore unico;
- prevedere che almeno un membro del Consiglio di Amministrazione sia in possesso dei requisiti per essere qualificato amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del medesimo decreto;
- inserire un meccanismo di voti di lista per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Nuovo Art. 23 (Delega di attribuzioni): si propone che:

- il Consiglio di Amministrazione abbia la facoltà di delegare, nei limiti e con i criteri previsti dall'articolo 2381 cod. civ., proprie attribuzioni in tutto o in parte ad un comitato esecutivo e/o singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente e il Vice Presidente, se nominato, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti e le modalità di esercizio della delega;
- gli Amministratori muniti di deleghe, se nominati, forniscano al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate;
- al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe;
- il Consiglio di Amministrazione possa costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

Nuovo Art. 24 (Direttore Generale): si propone di prevedere che il Consiglio di Amministrazione abbia la facoltà di nominare un direttore generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina, fermo restando l'impossibilità di delegare allo stesso i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie. Il Direttore Generale potrà partecipare, su invito, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Nuovo Art. 25 (Compensi degli amministratori): si propone che:

- agli amministratori spetti il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio; l'Assemblea ordinaria potrà, inoltre, riconoscere agli Amministratori un compenso e un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa;
- la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche sia stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale e l'Assemblea possa determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Nuovo Art. 27 (Collegio sindacale): si propone di:

- inserire alcune clausole conformi a previsioni di legge;
- inserire un meccanismo di voti di lista per la nomina dei membri del Collegio Sindacale.

Nuovo Art. 28 (revisione legale dei conti): si propone una modifica conforme a previsioni di legge.

Nuovo Art. 31 (Operazioni con Parti correlate): si propone l'inserimento di una specifica disciplina per la conclusione di operazioni con parti correlate.

### 3. Rapporto di cambio (art. 2501-ter, co. 1, n. 3, cod. civ.)

La Fusione verrà deliberata utilizzando quali situazioni patrimoniali di fusione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-*quater*, cod. civ.: (i) quanto a SALCEF, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 approvato dall'assemblea il 5 aprile 2019 e (ii) quanto a INDSTARS 3, la situazione patrimoniale di INDSTARS 3 al 31 dicembre 2018 approvata dal Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2019.

I Consigli di Amministrazione di SALCEF e INDSTARS 3 sono pervenuti alla determinazione del rapporto di cambio in 1:1 (uno a uno), da applicarsi a tutte le categorie di strumenti finanziari, per cui:

- per ogni n. 1 Azione Ordinaria INDSTARS 3 verrà assegnata n. 1 Azione Ordinaria SALCEF;
- per ogni n. 1 Azione Speciale INDSTARS 3 verrà assegnata n. 1 Azione Speciale SALCEF;
- per ogni n. 1 Warrant INDSTARS 3 verrà assegnato n. 1 Warrant SALCEF in Concambio.

Non sono previsti conguagli in danaro.

Come meglio illustrato nelle relazione degli amministratori redatte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*quinquies*, cod. civ., il rapporto di concambio è stato determinato sulla base di una procedura concordata che può essere sintetizzata come segue:

- (a) la determinazione del valore unitario delle azioni di INDSTARS 3, che le parti hanno convenzionalmente determinato in Euro 10,00;
- (b) il raggruppamento delle Azioni Ordinarie INDSTARS 3 e delle Azioni Speciali INDSTARS 3 secondo un rapporto di raggruppamento tale per cui ad esito dello stesso il valore implicito teorico delle azioni di INDSTARS 3 – al netto dell'importo complessivo di liquidazione delle azioni di INDSTARS 3 da pagarsi in funzione del recesso netto<sup>3</sup> e tenuto conto dell'importo della Distribuzione di Riserve sopra menzionata – sia riportato pari a Euro 10,00 cadauna (c.d. Raggruppamento);
- (c) la determinazione del valore di SALCEF, ai fini della Fusione, sulla base del relativo *equity value* alla data del 31 dicembre 2018, calcolato moltiplicando per 5,48 volte l'*EBITDA adjusted* di SALCEF a livello consolidato di Gruppo dell'esercizio 2018 e sottraendo la posizione finanziaria netta *adjusted* media di SALCEF a livello consolidato di Gruppo riferita al periodo di 12 mesi (calcolata con riferimento all'ultimo giorno di ciascun mese) compreso tra 1 gennaio 2018 e 31 dicembre 2018 ("**Equity Value 2018**");
- (d) il frazionamento delle azioni di SALCEF nel numero risultante dividendo il predetto *equity value* di SALCEF per il valore unitario delle azioni di INDSTARS 3 previsto al precedente punto (b), così che il valore unitario delle azioni di SALCEF sia uguale al valore unitario delle azioni di INDSTARS 3.

<sup>3</sup> Per 'recesso netto' dovendosi intendere le azioni: (i) in relazione alle quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso ai sensi dell'art. 15.3 dello Statuto di INDSTARS 3 e (ii) che non siano state oggetto di acquisto da parte degli altri soci o di terzi ai sensi dell'art. 2437-*quater* cod. civ..

Come meglio risulta dalla relazione degli Amministratori, detto rapporto di cambio non è influenzato – e quindi non avrà a variare – per effetto dell'eventuale esercizio del Diritto di Recesso da parte dei soci ordinari di INDSTARS 3.

Il rapporto di cambio, calcolato tramite applicazione della procedura sopra descritta, sarà oggetto di un giudizio di congruità da parte di un esperto ai sensi dell'articolo 2501-*sexies* cod. civ.. A tal fine, in data 6 marzo 2019, INDSTARS 3 e SALCEF hanno presentato congiuntamente l'istanza al Presidente del Tribunale di Roma, come integrata con la costituzione dei difensori in data 19 marzo 2019 e una nota difensiva depositata in data 27 marzo 2019, per la nomina dell'esperto comune, incaricato di redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni, *ex art. 2501-*sexies* cod. civ.*

#### **4. Modalità di assegnazione della Incorporante (art. 2501-*ter*, co. 1, n. 4, cod. civ.) – Diritto di Recesso**


##### **4.1 Modalità di assegnazione delle azioni della Incorporante**

Al perfezionamento della Fusione si procederà *(i)* all'annullamento di tutte le Azioni Ordinarie INDSTARS 3 e di tutte le Azioni Speciali INDSTARS 3 rappresentanti l'intero capitale sociale di INDSTARS 3, che saranno concambiate, rispettivamente, con Azioni Ordinarie SALCEF e Azioni Speciali SALCEF secondo il citato rapporto di cambio 1:1 (uno a uno), nonché *(ii)* all'annullamento di tutti i Warrant INDSTARS 3, fermo restando che saranno assegnati Warrant SALCEF in Concambio ai portatori di Warrant INDSTARS 3 alla data di efficacia della Fusione, in misura di n. 1 Warrant SALCEF in Concambio ogni n. 1 Warrant INDSTARS 3.

Inoltre, con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione, le Azioni Ordinarie INDSTARS 3 e i Warrant INDSTARS 3 verranno revocati dalle negoziazioni sull'AIM. Gli azionisti ordinari di INDSTARS 3 e i titolari di Warrant INDSTARS 3 riceveranno rispettivamente Azioni Ordinarie SALCEF e Warrant SALCEF in Concambio negoziati sull'AIM secondo le proporzioni sopra descritte. Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio e dei titolari dei Warrant INDSTARS 3 per le operazioni di emissione dei nuovi Warrant SALCEF in Concambio.

Le Azioni Ordinarie SALCEF, le Azioni Speciali SALCEF e i Warrant SALCEF in Concambio saranno messi a disposizione degli aventi diritto, secondo le forme proprie dei titoli accentrati presso Monte Titoli S.p.A. e dematerializzati, a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione ai sensi del successivo paragrafo 7 del Progetto di Fusione, compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana S.p.A. Tale data sarà resa nota con apposito comunicato stampa diffuso attraverso il Sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet di SALCEF [www.salcef.com](http://www.salcef.com).

Alla data del Progetto di Fusione né SALCEF né INDSTARS 3 detengono azioni proprie. Tuttavia si segnala che non saranno assegnate Azioni Ordinarie SALCEF in concambio delle Azioni INDSTARS 3 eventualmente oggetto di riacquisto a seguito dell'esercizio del Diritto di Recesso da parte dei soci INDSTARS 3, che pertanto s'intenderanno annullate senza concambio a norma dell'art. 2504-*ter* cod. civ..



Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle Azioni Ordinarie SALCEF, delle Azioni Speciali SALCEF e dei Warrant SALCEF in esecuzione della Fusione saranno comunicate, ove necessario, nel suindicato comunicato stampa.

#### 4.2 Diritto di Recesso dei soci INDSTARS 3

Come accennato nella Premessa al Progetto di Fusione, agli azionisti dell'Incorporanda che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione compete il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del cod. civ. ("**Diritto di Recesso**"), in quanto l'adozione del Nuovo Statuto SALCEF implicherà per gli azionisti ordinari di INDSTARS 3: (i) un cambiamento significativo dell'attività della società cui parteciperanno in esito alla Fusione e (ii) la proroga del termine di durata della società al 31 dicembre 2050.


Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 2437, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a) del cod. civ. per l'esercizio del diritto di recesso.

Ai fini del recesso, il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie INDSTARS 3 sarà determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2 del cod. civ. e in conformità al disposto dell'art. 8 dello statuto sociale di INDSTARS 3 il quale prevede che ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che INDSTARS 3 abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione di INDSTARS 3 (ovvero l'esperto nel caso di cui all'art. 2437-ter, comma 6, del cod. civ.) attesa la natura di INDSTARS 3 fino a tale data, dovrà applicare il criterio della consistenza patrimoniale di INDSTARS 3 e, in particolare, delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato, essendo tale criterio coerente con quanto previsto dall'art. 2437-ter, commi 2 e 4, del cod. civ. Il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie INDSTARS 3 sarà reso noto ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea chiamata a deliberare in merito oggetti sopra indicati, a norma dell'art. 2437-ter, comma 5, cod. civ., anche mediante comunicato stampa diffuso attraverso il sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet di INDSTARS 3 [www.indstars3.it](http://www.indstars3.it) (Sezione Press Room – Comunicati Stampa).

I termini e le modalità per l'esercizio del Diritto di Recesso e di svolgimento del provvedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi dell'art. 2437-*quater* cod. civ.; eventuali ulteriori informazioni saranno rese note mediante comunicati stampa diffusi attraverso il sistema SDIR-NIS e pubblicati sul sito internet di INDSTARS 3 [www.indstars3.it](http://www.indstars3.it) (Sezione Press Room – Comunicati Stampa), contestualmente all'iscrizione presso i competenti registri delle imprese delle delibere assembleari relative agli oggetti sopra indicati.

Il recesso sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della Fusione.

Si segnala che con comunicazione inviata in data 19 aprile 2019 al Consiglio di Amministrazione di INDSTARS 3, Giober, Spaclab 2 e Spaclab 3, in qualità di Società Promotrici di INDSTARS 3 titolari congiuntamente della totalità delle Azioni Speciali INDSTARS 3, hanno dichiarato di rinunciare irrevocabilmente ed incondizionatamente: (i) all'esercizio del Diritto di Recesso spettante ai medesimi in relazione alla deliberazione assembleare che approvi il Progetto di Fusione e, conseguentemente, (ii) alla predeterminazione del valore di liquidazione delle Azioni Speciali INDSTARS 3 da parte del





Consiglio di Amministrazione di INDSTARS 3, ai sensi dell'art. 2473-ter comma 2, cod. civ. e alla sua messa a disposizione ai sensi del comma 5 del medesimo art. 2473-ter cod. civ.

**5. Data dalla quale le azioni di SALCEF assegnate in concambio partecipano agli utili (art. 2501-ter, co. 1, n. 5, cod. civ.)**

Le Azioni Ordinarie SALCEF assegnate in concambio delle Azioni Ordinarie INDSTARS 3 avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori i diritti previsti nel Nuovo Statuto SALCEF.

Le Azioni Speciali SALCEF assegnate in concambio delle Azioni Speciali INDSTARS 3 continueranno ad essere escluse dal diritto di percepire gli utili di cui l'Incorporante delibera la distribuzione fino al 36° (trentaseiesimo) mese successivo alla data di efficacia della Fusione, mentre attribuiranno ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili (si veda il paragrafo 7.5 lettera (c) del Nuovo Statuto SALCEF).

**6. Effetti tributari (art. 172, commi 1 e 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi)**

Per quanto attiene ai riflessi tributari, si segnala che la fusione per incorporazione è un'operazione fiscalmente neutra, che non genera minusvalenze o plusvalenze fiscalmente rilevanti. Le attività e le passività dell'Incorporanda sono acquisite nel bilancio dell'Incorporante in regime di continuità fiscale.

**7. Data di decorrenza degli effetti della Fusione (art. 2501-ter, co. 1, n. 6, cod. civ.; art. 172, comma 9, Testo Unico delle Imposte sui Redditi)**

La Fusione, ai fini civilistici, contabili e fiscali, sarà efficace dalla data indicata nell'atto di Fusione, che potrà essere successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504-bis cod. civ. e potrà cadere in un momento antecedente ovvero contestuale all'inizio delle negoziazioni sull'AIM degli strumenti finanziari della stessa SALCEF post Fusione.

Le operazioni dell'Incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante a decorrere dalle ore 00.00.01 del primo giorno dell'esercizio sociale della Società Incorporanda in corso al momento del verificarsi degli effetti giuridici della Fusione. Dalla medesima data decorreranno gli effetti fiscali.

**8. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni – Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione (art. 2501-ter, co. 1, nn. 7-8, cod. civ.)**

Non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato nell'ambito della Fusione, fatta eccezione per: (i) i titolari delle Azioni Speciali INDSTARS 3 i quali riceveranno, in concambio delle stesse Azioni Speciali INDSTARS 3, Azioni Speciali SALCEF aventi caratteristiche in parte differenti dalle Azioni Speciali INDSTARS 3 in circolazione alla data del Progetto di Fusione, in quanto il Nuovo Statuto SALCEF prevedrà una diversa disciplina, più favorevole al mercato, dei termini di conversione delle Azioni Speciali SALCEF rispetto a quelli attualmente previsti all'art. 6.3, lettera (e), dello Statuto di INDSTARS 3 per la conversione delle Azioni Speciali INDSTARS 3 (si veda il paragrafo 7.5 lettera (e) del Nuovo Statuto SALCEF) e (ii) i Soci SALCEF (i.e. Fidia, Titania ed Ermes Gestioni) ovvero Newco qualora abbia luogo la Riorganizzazione, limitatamente all'assegnazione delle

2.000.000 Performance Shares. Sia le Azioni Speciali SALCEF emesse dall'Incorporante in concambio delle Azioni Speciali INDSTARS 3 sia le Performance Shares non saranno ammesse alle negoziazioni sull'AIM e saranno fornite dei diritti e caratteristiche di cui, rispettivamente, al paragrafo 7.5 e al paragrafo 7.4 del Nuovo Statuto SALCEF.

Nel quadro della Fusione, SALCEF emetterà:

- (a) i Warrant SALCEF In Concambio e Integrativi, che saranno disciplinati dal Regolamento Warrant SALCEF in Concambio e Integrativi predisposto in maniera sostanzialmente conforme al regolamento che disciplina i Warrant INDSTARS 3, salvo che per l'adeguamento delle espressioni non più attuali per effetto del perfezionamento (al momento dell'entrata in vigore del Regolamento Warrant SALCEF) dell'Operazione Rilevante con SALCEF. In particolare, i Warrant SALCEF In Concambio e Integrativi saranno: (i) in parte Warrant SALCEF in Concambio assegnati ai titolari di Warrant INDSTARS 3 nel rapporto di 1:1 (uno a uno), (ii) in parte Warrant SALCEF Integrativi assegnati gratuitamente ai soggetti che, il giorno antecedente la data di decorrenza degli effetti della Fusione, siano titolari di Azioni Ordinarie INDSTARS 3 (ad eccezione di quelle per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso e intendendosi inclusi coloro che si siano resi acquirenti delle Azioni Ordinarie INDSTARS 3 in relazione alle quali sia stato esercitato il recesso) in misura di n. 1 Warrant SALCEF Integrativo ogni n. 2 Azioni Ordinarie INDSTARS 3 detenute; e
- (b) i Warrant SALCEF Nuovi che avranno caratteristiche differenti dai Warrant SALCEF in Concambio e Integrativi e saranno disciplinati dal Regolamento Warrant Nuovi. In particolare, i Warrant SALCEF Nuovi saranno assegnati (x) in parte ai Soci SALCEF proporzionalmente tra essi (ovvero, in caso di Riorganizzazione, a Newco) e (y) in parte ai soggetti che, il giorno antecedente la data di decorrenza degli effetti della Fusione, siano titolari di Azioni Ordinarie INDSTARS 3 (ad eccezione di quelle per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso e intendendosi inclusi coloro che si siano resi acquirenti delle Azioni Ordinarie INDSTARS 3 in relazione alle quali sia stato esercitato il recesso), in misura proporzionale al numero di Azioni Ordinarie INDSTARS 3 rispettivamente detenute il giorno antecedente la data di efficacia della Fusione; con la precisazione che detti Warrant SALCEF Nuovi daranno diritto ai relativi portatori di sottoscrivere, al prezzo di Euro 10,50 (dieci/50) ciascuna, Azioni Ordinarie SALCEF nella misura di 1 Azione Ordinaria SALCEF ogni Warrant SALCEF Nuovo esercitato

Ad esito della Fusione, i Warrant SALCEF di nuova emissione saranno ammessi alle negoziazioni sull'AIM.

Nel quadro della Fusione, inoltre, SALCEF procederà alla conversione di n. 2.000.000 azioni ordinarie di SALCEF di titolarità dei Soci SALCEF in egual numero di Performance Shares della Società Post Fusione, prive di indicazione del valore nominale, aventi diritto di voto e convertibili in massime n. 10.000.000 (diecimilioni) azioni ordinarie SALCEF in funzione del raggiungimento da parte delle Azioni

Ordinarie SALCEF di determinate soglie di prezzo (si veda il paragrafo 7.4 lettera (c) del Nuovo Statuto SALCEF)

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla Fusione, fatto salvo quanto determinato dal possesso di Azioni Speciali INDSTARS 3. In particolare: (i) il Presidente e Amministratore esecutivo dell'Incorporanda, Ing. Giovanni Cavallini ricopre la carica di Amministratore Unico di Giober e detiene il 50% del capitale sociale di Giober, la quale a sua volta è titolare di n. 220.800 Azioni Speciali INDSTARS 3 e n. 84.800 Warrant INDSTARS 3, (ii) il Vice Presidente e Amministratore esecutivo dell'Incorporanda, dott. Attilio Arietti: (a) ricopre la carica di Amministratore Unico di Spaclab 2 e Spaclab 3 e detiene la maggioranza del capitale sociale delle rispettive Spaclab 2 e Spaclab 3 le quali a loro volta sono titolari rispettivamente di n. 38.400 Azioni Speciali e n. 3.321 Warrant INDSTARS 3, nonché di n. 220.800 Azioni Speciali INDSTARS 3.

Inoltre, alla data del presente Progetto di Fusione:

- (i) Gilberto Salciccia, Presidente del Consiglio di Amministrazione di SALCEF, detiene:
  - (a) direttamente, il 100% del capitale sociale di Fidia, la quale detiene il 41% del capitale sociale di Salcef, di cui è altresì amministratore unico;
  - (b) direttamente, il 50% del capitale sociale di Ermes Gestioni, la quale detiene il 18% del capitale sociale di SALCEF;
- (ii) l'Amministratore Delegato di SALCEF Valeriano Salciccia detiene:
  - (a) direttamente, il 100% del capitale sociale di Titania, la quale detiene il 41% del capitale sociale di SALCEF, di cui è altresì amministratore unico;
  - (b) direttamente, il 50% del capitale sociale di Ermes Gestioni, la quale detiene il 18% del capitale sociale di Salcef, di cui è altresì amministratore unico.


Per effetto della Riorganizzazione, a seguito della quale Newco deterrà il 100% del capitale sociale di SALCEF, si prevede che alla data di efficacia della Fusione:

- (i) Gilberto Salciccia deterrà:
  - (a) il 100% del capitale sociale di Fidia, la quale deterrà il 41% del capitale sociale di Newco;
  - (b) il 50% del capitale sociale di Ermes Gestioni, la quale deterrà il 18% del capitale sociale di Newco;
- (ii) Valeriano Salciccia deterrà:
  - (a) il 100% del capitale sociale di Titania, la quale deterrà il 41% del capitale sociale di Newco;
  - (b) il 50% del capitale sociale di Ermes Gestioni, la quale deterrà il 18% del capitale sociale di Newco.

#### 8. Presupposti ed efficacia della Fusione

Di comune intesa tra INDSTARS 3 e SALCEF, la Fusione avrà efficacia sul presupposto che non si verifichi alcuno dei seguenti eventi:

- (a) l'assemblea dei soci di INDSTARS 3 chiamata a deliberare con riferimento all'autorizzazione al compimento dell'Operazione Rilevante con SALCEF e con riferimento all'approvazione del



Progetto di Fusione non delibere favorevolmente in merito alle materie poste all'ordine del giorno;

- (b) la delibera dell'assemblea dei soci di INDSTARS 3 che avrà approvato il Progetto di Fusione sia divenuta inefficace a seguito dell'esercizio del Diritto di Recesso da parte dei soci di INDSTARS 3 ai sensi di quanto previsto dall'art. 15.3 dello statuto di INDSTARS 3 stessa;
- (c) l'Ammissione non sia completata con esito positivo e/o non venga rilasciato il provvedimento di ammissione delle Azioni Ordinarie SALCEF e dei Warrant SALCEF alle negoziazioni sull'AIM;
- (d) la delibera dell'assemblea dei soci INDSTARS 3 che abbia approvato il Progetto di Fusione non sia stata adottata con modalità e maggioranze tali da garantire l'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento CONSOB 11971/1999 come successivamente modificato;
- (e) l'esperto incaricato di redigere la relazione ex art. 2501-sexies cod. civ. non abbia espresso parere favorevole riguardo alla congruità del rapporto di cambio;
- (f) sia proposta opposizione alla Fusione da un qualsiasi creditore di SALCEF e/o INDSTARS 3 nei termini previsti ai sensi dell'art. 2503 cod. civ., e SALCEF e/o INDSTARS 3 (a seconda del caso) non raggiungano una intesa definitiva con tale creditore ovvero il tribunale non abbia emesso un provvedimento ai sensi dell'art. 2445, quarto comma, cod. civ.;

sempreché, con riferimento a tutte le predette condizioni risolutive, poste nell'interesse di INDSTARS 3 e di SALCEF, entrambe non vi abbiano rinunciato.


Si segnala altresì che sarà richiesta l'Ammissione alle negoziazioni sull'AIM delle azioni ordinarie di SALCEF post Fusione e dei Warrant SALCEF e che l'atto di fusione prevedrà che gli effetti della Fusione saranno subordinati, oltre all'avvenuta iscrizione dell'atto presso i competenti Registri delle Imprese, all'ottenimento del provvedimento di Ammissione da parte di Borsa Italiana.

\* \* \*

**Industrial Stars of Italy 3 S.p.A.**

Il Vice-Presidente


(Attilio Arietti)



**SALCEF Group S.p.A.**


Il Presidente

(Gilberto Saliccia)



Allegati:

- (A) Statuto Vigente SALCEF;
- (B) Nuovo Statuto SALCEF;
- (C) Regolamento Warrant SALCEF in Concambio e Integrativi;
- (D) Regolamento Warrant SALCEF Nuovi.

A handwritten signature consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line extending to the right.A handwritten signature consisting of a horizontal line with a vertical stroke intersecting it from below, forming a stylized 'R' or similar character.

Fine Comunicato n.20113-9

Numero di Pagine: 22